

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia - Presidente
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere
Dott. CASCIARO Salvatore - Consigliere
Dott. BUCONI Maria Lavinia - Consigliere-Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15924/2022 R.G.

proposto da:

Ma.Lu., rappresentato e difeso dagli Avvocati PIER GIUSEPPE DOLCINI

e FABRIZIO FLAMINI;

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato
e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

-controricorrente-

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE DI
FORLÌ - CESENA;

-intimato-

avverso la sentenza n. 1013/2022 della Corte d'Appello di Bologna,
pubblicata in data 30.12.2021, N.R.G. 600/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.05.2025 dal
Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.

Fatto

1.La Corte di Appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da Ma.Lu. avverso la sentenza del Tribunale di Forlì che aveva rigettato le sue domande, volte ad ottenere l'accertamento della nullità o dell'illegittimità, o l'annullamento, del provvedimento disciplinare della sospensione

dall'insegnamento a lui inflitto, nonché la condanna del Ministero dell'Istruzione al pagamento della retribuzione e di ogni emolumento non versato in conseguenza del suddetto provvedimento disciplinare.

Ma.Lu., docente di disegno tecnico in servizio presso l'I.T. Saffi-Alberti di Forlì, aveva ricevuto una lettera di contestazione di addebito del 15.9.2017 con la quale gli era stato ascritto lo svolgimento di incarichi libero professionali retribuiti senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico in violazione degli artt. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001 e 508 D.Lgs. n. 297/1994 nel periodo dal 1.9.2008 al 31.8.2015, e di avere omesso di comunicare all'Amministrazione scolastica i compensi percepiti, pari ad Euro 97.873,46 al lordo;dopo essere stato sentito e dopo avere presentato una memoria contenente le sue giustificazioni, in data 10.11.2017 aveva ricevuto un provvedimento con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare, immediatamente esecutiva, della sospensione dall'insegnamento di venti giorni.

2. La Corte territoriale ha considerato tempestiva la contestazione disciplinare ed ha ritenuto fondato l'addebito.

3. Avverso tale sentenza Ma.Lu. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

4. Il Ministero dell'Istruzione ha resistito con controricorso.

5. L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito territoriale di Forlì-Cesena è rimasto intimato.

Diritto

1. Con l'unico motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 508 D.Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001.

Sostiene che tali disposizioni non impongono la preventiva richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale per ciascun anno scolastico; evidenzia che l'autorizzazione del Dirigente scolastico in data 18.10.2007 era stata rilasciata senza limitazioni temporali ed era valida fino ad un eventuale successivo provvedimento di revoca.

2. Il ricorrente, tramite il difensore, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

3. La rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla parte personalmente.

4. L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l'apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull'oggetto del contendere" - cfr. Cass. 2259 del 31/01/2013; Cass. 19800 del 15/09/2009; Cass. 15980 del 14/07/2006 -

5. Le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite vanno integralmente compensate, in ragione del comportamento processuale del ricorrente.

6. La natura della pronuncia, di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (v. Cass. n. 266/2019; Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19560/2015), esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativo all'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite tra le parti costituite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2025.